




ISTITUTO COMPRENSIVO MANOPPELLO

Via S. Vittoria 11 - 65024 Manoppello (PE) tel. 085 / 859134 fax 085/8590846 - CF 91100540680

e-mail: peic81700n@istruzione.it – e-mail certificata peic81700n@pec.istruzione.it

VADEMECUM PER I BES

GIUSTIZIA non è dare a tutti la stessa cosa



GIUSTIZIA è dare a ognuno quello di cui ha bisogno

SOMMARIO

PREMESSA

- ✓ I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (MAPPA BES)
- ✓ PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES
- ✓ PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA
 - Iscrizione
 - Accoglienza
 - Stesura della documentazione
 - Frequenza scolastica
 - Valutazione
- ✓ PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
 - Iscrizione
 - Stesura della documentazione
 - Valutazione
 - L'alunno DSA e le lingue straniere
- ✓ ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI DIAGNOSTICATI

- Deficit de linguaggio (DSL)
 - Deficit delle attività non verbali
 - Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'Iperattività (ADHD)
 - Disturbo Oppositivo provocatorio (DOP)
 - Deficit di memoria
 - Disturbo di ansia generalizzata
 - Disturbo dovuto a funzionamento intellettivo limite (FIL)
- ✓ **PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI**
- Alunni con BES per motivi socio-economici, linguistici e culturali
 - Stesura de documento per alunni con BES senza certificazione
 - Valutazione degli alunni con Bes non certificati
- ✓ **PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**
- Premessa
 - Chi sono gli alunni stranieri
 - Fasi di accoglienza per gli alunni stranieri
 - Criteri per assegnazione alla classe
 - Valutazione degli alunni stranieri
- ✓ **PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI ADOTTATI**
- Riferimenti normativi
 - Finalità del Protocollo di accoglienza
 - Organizzazione delle procedure di Inclusione(tabella)
 - Valutazione degli alunni adottati
- ✓ **NORME PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA SECONDO IL D. LGS N. 66 DEL 13 APRILE 2017**
- Il Pei
 - Tabella riassuntiva documenti alunni
 - Il Pai
 - Gruppi per l'inclusione scolastica
 - Iter per la richiesta e l'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico
 - Continuità didattica educativa
 - Osservatorio permanente per l'Inclusione scolastica
 - Istruzione domiciliare

PREMESSA

L'inserimento degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno offrendo loro opportunità formative che consentano a ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità. Il Piano d'Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali ha, quindi, lo scopo di garantire il successo formativo di ciascun alunno di ogni ordine di scuola.

"La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce (...). Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da consolidare nella normale progettazione dell'offerta formativa." (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione-settembre 2012)

Il presente documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con BES e viene stilato nel rispetto dei seguenti documenti normativi :

- Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- D.P.R. 24/02/94 "Atti di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
- Legge 18/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009)
- Legge 53/2003
- Circolare Ministeriale n. 2 8/01/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"
- Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- Decreto Ministeriale 5669 del 12/07/2011 "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento"
- Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione (settembre 2012)

- C DPR n. 722/1982 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti
- DL n. 297/1994 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- Legge n. 40/1998 – Disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- DPR n. 394/1999 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del DL n. 286/1998
- CM n. 24/2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
Trasmissione delle linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri
- DPR n. 122/2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013 – Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione.
- CM 4233 19/02/2014 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
- Circolare Ministeriale del 6/03/2013-Indicazioni operative per la Direttiva del 27/12/2012
- D. Lgs n. 66 del 13 aprile 2017
- Legge 13 luglio 2015, n. 107.

DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali **delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado dell'I.C. di Manoppello.**

Per concretizzare il modello di scuola inclusiva l'Istituto Comprensivo di Manoppello intende realizzare i seguenti protocolli:

- a) Protocollo per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata
- b) Protocollo per l'inclusione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento
- c) Protocollo per l'inclusione degli alunni con altri bisogni educativi speciali.
 - d) Protocollo per l'inclusione degli alunni stranieri
 - e) Protocollo per l'inclusione degli alunni adottati

I succitati protocolli contengono le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l'inclusione degli alunni con BES. Essi rappresentano degli strumenti di lavoro e potranno, pertanto, essere integrati e rivisti periodicamente sulla base delle esperienze realizzate e delle esigenze che si generano.

BES

Bisogni Educativi Speciali

in altri paesi europei:

Special Educational Needs

Fanno parte dei BES gli alunni che per continuità o per determinati periodi "...per motivi fisici biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici sociali..." necessitano di una didattica personalizzata (Dir. Ministeriale del 27.12.2012)

DISABILITA'

Legge 104/1992

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione scolastica e sociale e per i diritti delle persone con disabilità

SVANTAGGIO

Socio-economico

Socio-linguistico

Socio-culturale

FIL
Funzione Intellettive
Limite

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

LEGGE 170/2010

NVLD

(Nonverbal Learning Disabilities)
Disturbo dell'apprendimento non verbale

DSA
Disturbi specifici di
Apprendimento

DISTURBI DEL
LINGUAGGIO

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder)
Deficit da disturbo dell'attenzione e
dell'iperattività

DISLESSIA
Difficoltà di
lettura

DISGRAFIA

Disturbo
relativo
allo
scrivere in
maniera
leggibile

DISCALCULIA

Disturbo relativo
all'apprendimento
del sistema dei
numeri e dei
calcoli

DISORTOGRAFIA

Disturbo
specifico della
scrittura che si
manifesta nella
competenza
ortografica e
fonografica

DCD (Developmental Coordination
Disorder)
Disturbo della coordinazione
motoria

I. Procedure per l'individuazione e la segnalazione del bisogno educativo speciale

Con l'emanazione dei documenti normativi relativi all'inclusione, gli insegnanti sono impegnati nella:

- Osservazione/individuazione e prevenzione delle difficoltà di apprendimento degli alunni **art. 3 della Legge 170/2010**: *"E' compito della scuola di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti"*
- Osservazione /individuazione dei bisogni educativi speciali non clinicamente rilevabili Direttiva 27/12/2012 e relativa C.M. del 6/03/2013

Nel rispetto della normativa vigente, ogni docente ha il dovere di individuare:

- Le difficoltà di apprendimento o di una eventuale disabilità
- Particolari situazione di difficoltà, affettive, sociali, apprenditive, linguistiche comportamentali, persistenti o transitorie non sempre certificabili da un punto di vista sanitario.

Gli insegnanti, una volta osservato e valutato, mettono in atto interventi tempestivi e inviano una comunicazione informativa alle famiglie per informarla sulle difficoltà d'apprendimento o sulla presenza di altre problematiche (comportamentali, affettive, sociali...). In dialogo con essa i docenti, "sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche" (C.M. 6.03.2013) verbalizzate durante il Consiglio di Classe o d'Interclasse, redigono il Piano Didattico Personalizzato che sarà condiviso e sottoscritto dalla famiglia che avrà compilato il modulo per accettazione elaborazione PDP

Nel caso che le osservazioni abbiano rilevato una sospetta disabilità o un sospetto DSA, i docenti, tramite apposito modulo, invitano i genitori a sottoporre il proprio figlio ad una visita presso la ASL di competenza.

II. Protocollo per l'inclusione degli alunni con disabilità certificata (L.104/92)

a) ISCRIZIONE

- Si procederà all'organizzazione di incontri per le famiglie, miranti alla diffusione delle informazioni di carattere organizzativo.
- La famiglia potrà visitare la scuola (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni)
- I genitori procedono con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti.
- La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione di disabilità direttamente alla segreteria dell'Istituto

b) ACCOGLIENZA

- Prima dell'inizio della scuola gli insegnanti potranno incontrare i genitori per uno scambio di informazioni riguardo ai bisogni dell'alunno
- L'alunno partecipa alle attività di accoglienza organizzate dagli insegnanti.

c) STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE

- All'inizio di ogni anno scolastico, i docenti curricolari e di sostegno raccolgono le informazioni della scuola di provenienza e dalla visione della documentazione (certificazione, DF, PDF, PEI)
- Vengono raccolte le valutazioni, pervenute sia attraverso la somministrazione di prove d'ingresso, al fine di acquisire le reali potenzialità dell'alunno sugli assi di sviluppo, sia attraverso l'osservazione dei comportamenti e delle prestazioni dell'alunno
- Ad ogni nuovo ciclo scolastico, i docenti redigono una bozza del PDF in base al DF e alle osservazioni sistematiche iniziali, redigono il Profilo Dinamico Funzionale la cui stesura sarà approvata, /modificata/integrata durante il GLHO in presenza degli operatori sociosanitari e della famiglia. In sede del GLHO i docenti presentano il PEI (Piano Didattico Individualizzato) che potrà essere approvato/modificato in base a quanto detto dal GLHO e dai genitori e redigono un verbale con apposito modello. Una volta approvato il PEI i genitori e gli operatori sociosanitari firmano il documento.

Il PEI non è stilato in modo rigido, si tratta di un documento flessibile aperto ad ogni eventuale aggiornamento e/o modifica in base alle situazioni che si presentano nel corso dell'anno scolastico. Il PEI è un documento che può essere esaminato e discusso da tutti i docenti, dai genitori e dagli operatori sociosanitari durante il GLHO. Il PEI è un documento disponibile per le famiglie per permetterne la conoscenza e la condivisione.

d) FREQUENZA SCOLASTICA

Per gli alunni che necessitano di frequentare delle terapie in orario scolastico o per gli alunni che per valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è possibile stabilire un orario di frequenza ridotto. Tale orario deve essere condiviso tra la famiglia e la scuola, approvato dal Dirigente scolastico e indicato nel PEI.

Per gli alunni che si assentano regolarmente durante la settimana per seguire delle terapie, deve essere presentato in segreteria un certificato steso dall'Ente di riferimento dove vengono effettuate le terapie.

e) LA VALUTAZIONE

La valutazione, in base a ciò che dice la normativa, considera il comportamento, le discipline e le attività svolte in base al Piano Educativo Individualizzato. La valutazione è espressa in decimi ed è considerata come "*valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance*" –Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità- 4 agosto 2009- Quindi verranno presi in considerazione i progressi personali dell'alunno con le sue peculiarità e potenzialità.

Per quanto riguarda l'esame conclusivo del primo ciclo sono previste prove di esame relative agli apprendimenti impartiti. Le prove possono essere differenziate o semplificate a seconda dei casi.

Il loro valore è uguale alle prove ordinarie e sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di altre forme di ausilio tecnico loro necessario. Sul diploma di licenza è riportato il voto finale in decimi senza menzionare le modalità di svolgimento.

Nota: per la valutazione degli alunni H della Scuola Primaria e Secondaria si fa riferimento al documento sulla valutazione inserita nella Funzione Strumentale Area 1

III. Protocollo per l'inclusione degli alunni con disturbo specifici di apprendimento (Legge 53 del 2003 e Legge 170 del 2010) :

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) LEGGE 170/2010

a) ISCRIZIONE

- Si procederà all'organizzazione di incontri per le famiglie, miranti alla diffusione delle informazioni di carattere organizzativo.
- La famiglia potrà visitare la scuola (soprattutto in caso di disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni)
- I genitori procedono con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti.
- La famiglia dovrà, entro breve tempo, far pervenire entro breve termine la documentazione attestante la diagnosi di DSA che deve pervenire da uno specialista della ASL o da una struttura privata ad essa convenzionata o accreditata direttamente alla segreteria dell'Istituto. La scuola acquisisce dalla famiglia la diagnosi e avvia l'apertura di un fascicolo personale.

b) STESURA DEI DOCUMENTI

Gli insegnanti raccolgono informazioni con:

- Lettura della diagnosi di DSA;
- Osservazione degli stili di apprendimento;
- Osservazione delle prestazioni atipiche dell'alunno/a.

Dopo la raccolta di tali informazioni si inizia la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Ogni insegnante stilerà il PDP relativo alla propria materia durante i Consigli di Classe o durante le ore di Programmazione. Si presterà molta attenzione nello specificare integrazioni/sostituzioni in merito agli obiettivi, l'uso di eventuali misure dispensative e di strumenti compensativi.

Entro la fine del mese di novembre dell'anno scolastico il PDP viene formalizzato e sottoscritto dalle famiglie e dai docenti durante un incontro tra queste e la scuola e dal Dirigente Scolastico in ultimo. Il PDP rappresenta **un Patto tra Scuola e Famiglia**

c) LA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO DSA

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni DSA dovrà essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici elencati nel PDP.

Per quanto riguarda l'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione, gli alunni DSA potranno usare gli strumenti compensativi e dispensativi.

Sulla base del disturbo specifico potranno essere riservati agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo di idonei strumenti compensativi e si adotteranno criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma sia durante le prove orali sia nelle prove scritte.

d) L'ALUNNO DSA E LE LINGUA STRANIERE

Per quanto riguarda l'alunno/studente Disturbi Specifici di Apprendimento, DSA, il legislatore recita quanto segue :

1. **DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010** , art. 6 , comma 4

*"Le Istituzioni scolastiche **attuano ogni strategia didattica** per consentire ad alunni e studenti con DSA l'**apprendimento delle lingue straniere**. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando **l'espressione orale**, nonché ricorrendo agli **strumenti compensativi** e alle misure **dispensative** più opportune. Le **prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate** secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA"*

2. **DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/2010** , art. 6 , comma 5

*"Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono **dispensare** alunni e studenti dalle **prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano **tutte le condizioni** di seguito elencate:*

- *certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;*
- *richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;*
- *approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).*

IV. Alunni con altri bisogni educativi diagnosticati

L'area dello svantaggio scolastico, indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (legge 104) o disturbi specifici di apprendimento (DSA, legge n°170/2010). La Normativa richiama l'attenzione della scuola ad una ampia gamma di situazioni che richiedono capacità di lettura pedagogica, di analisi e di specifici interventi. Non è possibile compilare un elenco esaustivo di tali situazioni, tuttavia possono essere di aiuto la descrizione delle tipologie di BES presenti nella Direttiva e nella Circolare Ministeriale come punto di partenza per una prima analisi delle difficoltà, al fine di orientare i docenti sia per un'interpretazione più attenta dei bisogni degli alunni, sia nei casi di una nuova segnalazione di studenti con BES.

Quadro delle principali situazioni di alunni con BES individuate nella Direttiva Ministeriale e presenti nella nostra scuola:

Deficit del linguaggio (DSL). I DSL sono dei disturbi nell'acquisizione del linguaggio che colpiscono ragazzi senza altri problemi neurologici e fisici. Il ragazzo con DSL ha dunque un linguaggio che è caratterizzato da: ritardo nella comparsa e nel successivo sviluppo; frequenza anormale di errori (essi compiono gli stessi errori compiuti da bambini normo-sviluppati nelle fasi più precoci dello sviluppo del linguaggio); errori anomali cioè non tipici dello sviluppo linguistico normale. I Disturbi specifici del linguaggio sono spesso associati a problemi, quali la difficoltà di lettura e di ortografia, anomalie nei rapporti interpersonali ed emotivi e disturbi comportamentali.

Deficit delle abilità non verbali. Si può trattare di un disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno nella coordinazione motoria.

Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività (**Attention Deficit Hyperactivity Disorder** o DIDA) è caratterizzato da un livello di attenzione scarso, inadeguato per lo sviluppo, o da aspetti di iperattività e impulsività inappropriati all'età del ragazzo. L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. L'ADHD si accompagna spesso ad uno o più disturbi dell'età evolutiva: **Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP); Disturbo Della Condotta in Adolescenza; Disturbi Specifici Dell'apprendimento e Disturbi Dell'umore.**

Deficit di memoria. La memoria a breve termine riveste un ruolo cruciale nell'apprendimento, la sua compromissione porta a difficoltà di acquisizione di nuove informazioni rendendone problematica la ritenzione e di conseguenza l'apprendimento. Sono comuni in questi ragazzi difficoltà di elaborazione di informazioni visive ed uditive. Le informazioni verbali "entrano da un orecchio ed escono dall'altro", mentre quelle visive si traducono in errori di copiatura ed omissioni delle ultime sillabe di una parola e delle ultime parole di una frase durante la lettura. L'uso di espressioni verbali e scritte molto semplici sono un'ulteriore conseguenza di un deficit nella memoria a breve termine. Spesso questo deficit è correlato ad altri disturbi come quelli specifici di apprendimento (DSA) o quelli che riguardano l'attenzione (ADHD).

Disturbo di ansia generalizzata. Nel linguaggio comune il termine "ansia" viene spesso usato in modo improprio, riferendosi a generiche condizioni di apprensione, nervosismo e stress, che nulla hanno a che vedere con il disturbo psichiatrico vero e proprio. L'ansia patologica non è un semplice disagio transitorio, ma una reazione abnorme che interferisce seriamente con le prestazioni psico-intellettive, impedendo di fissare la mente su problemi e situazioni specifiche e di elaborarli, limitando la possibilità di svolgere le attività abituali. Si ha così uno stato continuo e persistente di preoccupazione per diversi eventi, che risulta eccessivo in intensità, durata o frequenza rispetto alle reali circostanze, che invece rappresentano eventi temuti dal soggetto.

Deficit dovuto a funzionamento intellettivo limite (FIL). Questo disturbo non insorge necessariamente in risposta a stimoli esterni, anche se eventi stressanti o un ambiente complessivamente sfavorevole possono aggravarne le manifestazioni. Sono così definiti quei soggetti che non rientrano nei Disturbi Specifici di Apprendimento né nella categoria della disabilità intellettiva e non necessariamente in quella dello svantaggio socio-culturale e linguistico. Si tratta di quei bambini che presentano potenzialità cognitive ai limiti della norma, sospesi tra ritardo mentale e normalità, i cosiddetti "borderline cognitivi" che nei test di intelligenza, in genere le Scale Wechsler o le Matrici Progressive di Raven, ottengono un Quoziente Intellettivo globale (QI) compreso tra 71 e 84. Inoltre, il Funzionamento Intellettivo Limite può essere determinato in base alla minore capacità della persona di rispondere agli stimoli ambientali, cioè di assumere comportamenti adeguati al contesto; in questo senso, possiamo definire il FIL come una limitazione del "funzionamento adattivo".

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici diagnosticati, come su indicati (disturbo dell'attenzione, dell'Iperattività, ADHD, Deficit del Linguaggio, Deficit delle abilità non verbali, Funzionamento Cognitivo Limite o Evolutivo Specifico Misto...) verranno utilizzate adeguate strategie didattiche con l'elaborazione di un **PDP** se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno: **"Il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"** (Nota Miur del 22.11.2013, n°2363)

V. Protocollo per l'inclusione degli alunni con altri bisogni educativi speciali non certificati Legge 170/2010, del D.M. del 27/12/2012 e del C.M. del 06/03/2013

a) *ALUNNI CON BES PER MOTIVI SOCIO-ECONOMICI, LINGUISTICI E CULTURALI*

In questa categoria rientrano tutti quei ragazzi che per diversi motivi si trovino a vivere, in modo momentaneo o permanente, situazioni di deficit culturale, linguistico, sociale o economico. In questi casi è solo l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all'apprendimento. Con l'emanazione della normativa sull'inclusione scolastica si procederà quindi, all'elaborazione di un **PDP** (DM 27.12.2012 e C.M. 6.03.2013) nel quale verranno adottate Strategie didattiche non formalizzate se il Consiglio di Classe/ il Team docenti lo ritiene opportuno: **"Il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"** (Nota Miur del 22.11.2013, n°2363). La validità del PDP è circoscritta nell'anno scolastico di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario.

b) *STESURA DE DOCUMENTO PER ALUNNI CON BES SENZA CERTIFICAZIONE*

Diversamente dal documento redatto per gli alunni con disabilità (PEI) e dal documento redatto per gli alunni con DSA (PDP), entrambi redatti sulla base di una certificazione clinica e secondo parametri di misurazione della difficoltà oggettivi e standardizzati, gli insegnanti redigono il PDP per gli alunni BES non certificati in modo autonomo, sulla base delle difficoltà rilevate dagli insegnanti stessi. L'obiettivo del PDP è quello di individuare un sistema efficace per portare l'alunno a superare i propri limiti ed arrivare, nonostante le difficoltà, al successo formativo.

L'intervento educativo si realizza attraverso una programmazione flessibile, calibrata al Bisogno Educativo individuato, condivisa da team docente/Consiglio di classe, dalla famiglia che preveda l'adeguamento dei compiti di apprendimento, l'utilizzo di strumenti compensativi e "tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono" (C.M. 6c/03/2013).

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più *per curvare* la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua *persona*, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

Benché vengano spesso percepiti unicamente come un fastidioso adempimento, e talvolta firmati distrattamente, tali documenti implicano un notevole grado di responsabilità da parte del Consiglio di classe.

A ben vedere, però, oltre che una garanzia per le possibilità di successo scolastico dei BES, sono una forma di tutela per il lavoro degli insegnanti, perché definiscono esattamente quali sono le misure (compensative, dispensative, di semplificazione ecc.) previste per ogni caso e condivise dalla famiglia, che avrà poco spazio per le

recriminazioni se tali misure sono state puntualmente adottate dai docenti. E' necessario che il documento sia sottoscritto dai docenti, dalle famiglie e dal Dirigente Scolastico.

c) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente, in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante :

- Concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- Individuare modalità di verifica assimilabili al percorso comune.

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica tuttavia come recita **la nota prot. N. 3586 del 3 giugno 2014 – Esami I° ciclo :**

“Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.”

VI. Alunni Stranieri

Premessa

a) CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI

In base alle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)* evidenzia diverse categorie di alunni stranieri entrati nel sistema scolastico italiano:

- **ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA.** Sono alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. A questa tipologia di alunni devono essere applicate le norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti nel nostro paese.

- **ALUNNI CON AMBIENTE FAMILIARE NON ITALOFONO.** Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori possiedono nella lingua italiana competenze limitate che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di letture.

- **ALUNNI MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA).** Alunni provenienti da altri paesi che si trovano su territorio italiano privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. L'aumento della presenza di tali minori sul territorio italiano (sono stati oltre 25mila nel 2016, sono 2.293 quelli arrivati soli via mare nei primi mesi del 2017) ha portato all'approvazione e alla pubblicazione di una nuova legge, la Legge del 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", pubblicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017](#). Una volta stabilite le procedure di accoglienza e di affidamento, essi vengono stabilmente accolti nel percorso scolastico. Per il loro inserimento si dovrà tener conto che, a causa delle pregresse esperienze di deprivazione e di abbandono, anche le competenze nella lingua d'origine potranno risultare limitate rispetto all'età anagrafica.

- **ALUNNI FIGLI DI COPPIE MISTE.** Sono alunni con uno dei genitori di origine straniera. Hanno cittadinanza italiana perché la acquisiscono dal genitore italiano e le loro competenze nella lingua italiana sono sostenute dalla vicinanza di un genitore che è stato scolarizzato in Italia. Questa circostanza influisce positivamente sulla sicurezza linguistica del bambino e sul suo inserimento scolastico e sul processo di acquisizione della lingua italiana per lo studio. Spesso il genitore straniero utilizza con il figlio la propria lingua d'origine. Il bilinguismo che ne deriva risulta molto positivo sul piano cognitivo, affettivo ed emotivo

- **ALUNNI ARRIVATI PER ADOZIONE INTERNAZIONALE.** I bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che sono in Italia con le loro famiglie. Per l'inserimento scolastico di questi alunni sono da prevedere percorsi personalizzati sia in considerazione di eventuali pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, sia per consolidare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento.

- **ALUNNI ROM, SIT E CAMINATI.** Sono i tre principali gruppi di origine nomade. Una parte di essi proviene dai paesi dell'Est Europa, da paesi membri dell'UE, e non possiede la cittadinanza italiana. Un'altra parte appartiene a famiglie residenti in Italia da molto tempo e ha cittadinanza

italiana. La partecipazione di questi alunni alla vita scolastica non è scontato. C'è ancora un elevato tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare. Non si tratta soltanto di un rifiuto di integrarsi ma c'è una resistenza psicologica verso un processo di scolarizzazione percepito come imposizione e una minaccia alla propria identità culturale a cui si aggiungono consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse da quelle italiane. Basti pensare il "romani", lingua usata dalla popolazione nomade, è un idioma non scritto è solo orale

b) PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il protocollo d'accoglienza per l'inserimento degli alunni stranieri nasce dall'esigenza di definire pratiche condivise all'interno delle scuole dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni che richiedono di frequentare le nostre scuole anche in corso d'anno.

IL protocollo di accoglienza attua le indicazioni operative contenute nell'art. 45 del DPR n° 394 del 31.08.1999 intitolato "ISCRIZIONE SCOLASTICA", nelle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014 e nella nuove Legge per l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA

c) FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Il protocollo delinea prassi di carattere:

- Amministrativo e burocratico (accoglienza)
- Comunicativo e relazionale (prima conoscenza)
- Educativo e didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, relazioni interculturali, lingua italiana)

1. Fase amministrativa

COSA	CHI	QUANDO
<p>Accoglienza della famiglia dell'alunno straniero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riceve la famiglia; • rimanda la famiglia alla segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative. 	Il Dirigente	Al primo contatto con la scuola.

<p>Iscrizione dell'alunno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornisce il modulo per l'iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta relativa all'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica; • richiede la documentazione necessaria; • consegna la brochure informativa sull'organizzazione della scuola (se disponibile) nella lingua di appartenenza. <p><u>Nota</u></p> <p>Le iscrizioni possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (D.P.R. n. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. (art. 45 del D.P.R. n. 394/99).</p> <p>L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. E' necessario, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.</p> <p>In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.</p> <p>Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve dare subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).</p> <p>Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.</p>	<p>La Segreteria con iscrizione on line come da prassi</p>	<p>Al primo contatto con la scuola.</p>
--	--	---

2. Fase comunicativo - relazionale

COSA	CHI	QUANDO
<p>Comunicazione dell'avvenuta iscrizione al delegato di plesso / coordinatore di classe.</p> <p>Inserimento provvisorio in una classe/sezione (in base ai criteri di assegnazione degli alunni alla classe sotto elencati) .</p>	Il Dirigente	Al momento dell'iscrizione.
<p>Primo colloquio con i genitori.</p> <p>Raccolta informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscenze linguistiche; • eventuale percorso scolastico; • <p>Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario scolastico; • materiale occorrente; • progetti cui la classe aderisce; • circolari • 	Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.	Nei giorni immediatamente successivi al primo contatto con la scuola.
<p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico.</p>	La funzione strumentale su segnalazione dei docenti della classe	Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale nel caso in cui ve ne sia la necessità e le risorse economiche.

d) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

In base al D.P.R. 31/8/1999 n. 394 (art. 45) e alle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)* i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica salvo che la Funzione che si occupa dell'accoglienza alunni stranieri, in accordo con il Dirigente Scolastico, deliberi l'iscrizione ad una classe diversa tenendo conto dei criteri di seguito elencati, in base ai quali viene stabilita anche la sezione di inserimento.

e) CRITERI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

1. ALUNNO:

- Età anagrafica
- ordinamento degli studi nel Paese di provenienza,
- accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione,
- percorso di studi pregresso o titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno,
- dati emersi dall'osservazione e dai test strutturati.

2. CLASSE:

- Numerosità,
- presenza di altri alunni stranieri,
- presenza di alunni H, DSA o BES,
- aspetti significativi o dinamiche relazionali rilevanti.

I riferimenti normativi principali sono il **D.P.R. n. 394 del 31/07/1999** e il C.M. n. 87 del 2000.

3. Fase educativo – didattica

COSA	CHI	QUANDO
Accoglienza: <ul style="list-style-type: none">• Creano un clima positivo nella classe ;• individuano un alunno/insegnante che svolga una funzione di tutor ;• favoriscono la conoscenza dell'alunno presentando ai compagni l'alunno straniero, presentando gli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi ;• facilitano la comprensione dell'organizzazione delle attività.	Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.	Nella prima settimana d'inserimento nella classe.
Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà. somministrazione all'alunno/a schede di valutazione d'ingresso e, tenendo conto della C.M. n:2 8.01.2010 (Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana) e dei livelli di comprensione della lingua italiana	Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.	Entro le prime settimane dall'inserimento nella classe.

<p>Costruzione di un Percorso Didattico Personalizzato (P.D.P.)</p> <p>Si individua modalità di semplificazione o facilitazione secondo una programmazione didattica personalizzata (P.D.P.) in cui adatta il percorso per tutti gli ambiti di apprendimento e si attua il suddetto P.D.P.</p> <p>Nota Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, di una buona competenza per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: la lingua italiana del contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare) e la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio). La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano. L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell'azione didattica. Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. E' necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall'alunno straniero. A questo proposito, sarà opportuno organizzare corsi di sostegno di primo e secondo livello(<i>Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014</i>)</p>	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Nel primo mese d'inserimento.</p>
---	--	--------------------------------------

Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico - culturale	Funzione strumentale	Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale nel caso in cui se ne riscontri la necessità.
---	----------------------	---

Di fondamentale importanza sarà il ruolo svolto da tutti gli operatori della scuola per l'inserimento progressivo - volto all'inclusione - dell'alunno straniero. I rapporti con la famiglia devono essere sempre curati e posti in primo piano affinché ci sia trasparenza e correttezza tra le parti, presupposti necessari per costruire un percorso educativo realmente positivo, che porti al conseguimento degli obiettivi prefissati. Ciò può avvenire mediante convenzioni, accordi, protocolli, incontri per scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete: tutto questo va finalizzato all'edificazione di percorsi comuni di formazione e collaborazione attiva. **Anche i rapporti con il territorio andranno presi in debita considerazione.** La scuola può promuovere e stabilire rapporti con il Comune e altri enti locali, privati sociali, associazioni di volontariato, collaborazioni con il mediatore culturale e altri soggetti che possono essere pure coinvolti nel percorso formativo dell'alunno straniero.

f) LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il recente Regolamento sulla valutazione, promulgato con DPR n. 122 del 22 giugno 2009, all'art. 1, comma 9, stabilisce che i "*minori di cittadinanza non italiana ... sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*".

In particolare l'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che "*Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento*". "*Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi intensivi sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento*".

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014) ricorda che l'alunno straniero non potrà esprimere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i primi anni del suo inserimento scolastico; **di qui la necessità di redare un piano didattico personalizzato (PDP)**. Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero, deve pertanto programmare percorsi disciplinari appropriati, e predisporre il **Piano Didattico Personalizzato** che sarà punto di riferimento essenziale e deve essere redatto anche se il percorso individualizzato riguarda solo alcune discipline del curriculum. Il piano deve essere compilato e condiviso sulla base di quanto di seguito indicato:

- la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla scheda di accoglienza;
- la situazione di partenza dell'alunno sia delle competenze di lingua italiana, sia delle altre discipline;
- gli obiettivi **rispetto alla condizione di partenza**;
- la selezione dei contenuti e l'individuazione dei **nuclei tematici fondamentali**, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli **obiettivi essenziali** previsti dalla programmazione;

- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi ad hoc di sostegno linguistico organizzati dalla scuola o in collaborazione con gli Enti Locali.

Durante la valutazione formativa, il team insegnanti e i Consigli di Classe prendono in considerazione i seguenti indicatori:

- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 (lo studente rispetta le fasi di interlingua in rapporto alla lingua di origine);
- i risultati ottenuti nei percorsi programmati;
- la motivazione, l'impegno, la partecipazione (considerando le condizioni esistenziali di disagio legate al ricongiungimento familiare nel nuovo Paese);
- la progressione e le potenzialità di apprendimento.

- *VALUTAZIONE INTERMEDIA*

Alla fine del primo quadrimestre, il team insegnanti e il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà **non esprimere la valutazione in una o più discipline** con la seguente motivazione:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno è stato inserito il _____ e non conosce la lingua italiana".

Oppure

"La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana".

Oppure

"La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova ancora nella fase di apprendimento della lingua italiana".

- *VALUTAZIONE FINALE*

In sede di valutazione finale, considerato che nella scuola primaria e secondaria di 1° grado la promozione può essere deliberata "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" e avendo determinato di attuare con gli alunni **piani didattici personalizzati**, il team insegnanti e i Consigli di Classe potranno deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena, provvedendo in tal caso la scuola "ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia".

- *IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI*

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati e forniti di un Piano Didattico Personalizzato. È importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Per l'esame al termine del 1° Ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

La normativa a cui fare riferimento in materia di valutazione e concernente, più in generale, gli alunni immigrati è la seguente:

- **DPR n. 722/1982** – Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei lavoratori migranti
- **DL n. 297/1994** – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- **Legge n. 40/1998** – Disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- **DPR n. 394/1999** – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DL n. 286/1998
- **CM n. 24/2006** – Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri
Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri
- **DPR n. 122/2009** – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- **DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013** – Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione.
- **CM 4233 19/02/2014** - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

VII. Alunni Adottati

a) *Riferimenti Normativi*

- D.L.vo n. 76 del 15/04/2005 ("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53")
- D.L.vo n. 226 del 17/10/2005 ("Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53")
- D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 ("Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni")
- Legge n. 94 del 15/07/2009 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica")
- C.M del 06/03/2013 ("BES")
- C.M. del dicembre 2014 ("Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati")

b) *Finalità*

Il Protocollo d'Accoglienza ha lo scopo di agevolare le procedure per l'accoglienza, per l'inserimento e per una più efficace inclusione degli alunni adottati appena immessi nella nostra scuola.

Con il termine "accoglienza" ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti burocratici, relazionali e educativo-didattici attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno adottato, e della sua famiglia, con la nostra realtà scolastica. Si tratta di una fase molto importante del percorso di scolarizzazione, apprendimento e crescita di un alunno di diversa provenienza.

Il rapporto tra nuovo/i apprendente/i e scuola di arrivo si sviluppa e consolida attraverso tre aree distinte ma strettamente interdipendenti:

- a. Area amministrativo-burocratica**, che comprende l'iscrizione e il primo approccio della famiglia con la scuola dal punto di vista burocratico;
- b. Area comunicativo-relazionale**, riguardante i compiti e i ruoli dei vari operatori scolastici e la prima conoscenza dell'alunno;
- c. Area educativo-didattica**, che traccia le fasi relative all'assegnazione alla classe, all'accoglienza e all'inserimento nel contesto scolastico.

La finalità principale di questo documento è supportare l'inclusione di apprendenti adottati in ambito scolastico.

Vengono schematizzate, qui di seguito, le diverse fasi attraverso cui il processo di graduale inclusione dell'alunno ha luogo.

c) *Organizzazione delle procedure di inclusione*

a. **Area amministrativo-burocratica**

Risorse umane (chi)	Attività (cosa fa)	Materiale (attraverso quali strumenti)	Note
<p><i>Commissione Accoglienza (composta da : incaricato della segreteria, responsabile politiche sociali per l'adozione del Comune, referente adozione/inclusione, Dirigente, docente, PTOF/Orientamento)</i></p>	<p>L'incaricato della segreteria</p> <p>a. Si occupa dell'iscrizione dell'alunno attraverso la raccolta di documenti e informazioni imprescindibili sul nuovo arrivato (stato di famiglia, certificati medici come stato delle vaccinazioni, dichiarazione di lavoro, documentazione relativa alla precedente scolarità ecc.);</p> <p>b. Fornisce ai genitori note informative sulla scuola, (la richiesta di colloqui, la giustificazione delle assenze, l'autorizzazione a partecipare alle gite, la scelta di avvalersi/non avvalersi dell'IRC, i servizi del territorio quali mensa, pulmino, doposcuola e altro);</p> <p>c. Avvisa la F.S. dell'Area Inclusione dei dati raccolti e della loro trasmissione;</p> <p>d. Comunica le informazioni relative al proprio figlio al D.S. e al team docenti;</p>	<p>a. Iscrizione online come da prassi se effettuata entro i termini stabiliti, anche per via cartacea se effettuata oltre</p> <p>b. Fascicolo personale di raccolta dei dati sull'alunno</p> <p>c. Modulistica</p> <p>d. Scheda di raccolta informazioni a integrazione dei moduli d'iscrizione</p> <p>e. Breve opuscolo di presentazione della scuola</p> <p>Tutto il suddetto materiale può essere raccolto in due cartelle (una cartacea, l'altra digitale) disponibili a chiunque in qualunque momento. Nelle cartelle, naturalmente, in nome della massima chiarezza e trasparenza, vi saranno anche i riferimenti normativi che regolano le</p>	<p>a) www.iscrizione.istruzione.it</p> <p>b) Allegato 1 delle Linee guida MIUR</p>

	<p>e. Trasmette al referente adozioni dell'Istituto la scheda informativa dell'alunno inserito. Tale scheda verrà poi trattenuta dal referente predetto;</p>	<p>citare operazioni di iscrizione e conoscenza: - D.P.R. n. 349/1999 che garantisce il diritto all'istruzione dei minori, indipendentemente dalla loro posizione giuridica; - D.P.R. n. 122/2009 sulla valutazione; - C.M. n.2/2010 contenente "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"; - C.M. n. 87/2000 ("Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado (Iscrizione degli stranieri in qualsiasi momento dell'anno scolastico)"; - C.M. del 06/03/2013 sui B.E.S. - "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" (Dicembre 2014)</p>	
--	--	--	--

A. Area comunicativo-relazionale

Risorse umane (chi)	Attività (cosa fa)	Materiale/i (attraverso quali strumenti)	Note
<i>Commissione Accoglienza Alunni Adottati (si consideri</i>	<p>a. Predisporre indicazioni chiare per rendere funzionali le varie fasi dell'accoglienza. b. Coordina incontri tra il D.S. o un suo delegato e la famiglia</p>	<p>Verbali degli incontri</p>	<ul style="list-style-type: none"> La COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI deve essere nominata annualmente in seno al Collegio dei Docenti

<p><i>un referente per ogni plesso dell'Istituto nominato dal D.S. in sede di Collegio)</i></p>	<p>finalizzati alla conoscenza e alla raccolta di informazioni in relazione al Paese di provenienza dell'alunno se straniero, al contesto socio-culturale, all'età di arrivo in Italia, alla scolarità pregressa (in Italia e/o nel Paese d'origine).</p> <p>c. Presenta alla famiglia dell'alunno gli aspetti più rilevanti relativi all'organizzazione della scuola.</p> <p>d. Raccoglie eventuali richieste o segnalazioni di problemi/difficoltà relative all'alunno.</p> <p>e. (Il D.S. o un suo delegato) gestisce situazioni complesse o impreviste.</p>		<p>Unitario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la SCUOLA DELL'INFANZIA e per la SCUOLA PRIMARIA è composta dalla F.S. area inclusione, un referente della segreteria, un referente delle politiche sociali del Comune, il docente PTOF/Orientamento, il D.S., il/la docente coordinatore/trice della sezione/classe se già definito/a. • Per la SCUOLA SECONDARIA è composta dalla F.S. dell'Area Inclusione, un referente delle politiche sociali del Comune, il docente PTOF/Orientamento, il D.S., il/la referente della segreteria, il/la coordinatore/trice di classe se già definito/a.
---	---	--	--

B. Area educativo-didattica

1. Prima fase: assegnazione alla classe e definizione di un piano educativo-didattico specifico

Risorse umane (chi)	Attività (cosa fa)	Materiale/i (attraverso quali strumenti)	Note
<p>Commissione Accoglienza Alunni Adozione</p>	<p>a. Raccoglie dati sulla biografia e sul percorso scolastico pregresso dell'alunno.</p> <p>b. Propone l'assegnazione alla classe e alla sezione sulla base dell'età anagrafica come da normativa vigente, tenendo conto <i>in primis</i> della composizione della classe per n° di alunni e della presenza di alunni stranieri delle caratteristiche del gruppo classe (si vedano i criteri esposti qui a fianco).</p> <p>c. Favorisce l'integrazione dell'alunno in classe attraverso un'adeguata sensibilizzazione (fornisce agli altri alunni notizie sul paese di provenienza dell'alunno se straniero, predispone lo spazio fisico, accoglie l'alunno presentando i compagni, crea un clima</p>	<p>a. Scheda di rilevamento dati.</p> <p>b. Schede con i dati emersi dai colloqui con la famiglia, dall'osservazione sistematica.</p> <p>c. Percorso di facilitazione in piccolo gruppo, attività a carattere interculturale, <i>tutoring</i> da parte di compagni, attuazione di strategie didattiche inclusive (anche a carattere ludico ed espressivo) con il coinvolgimento dei pari, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le "Linee guida" suggeriscono un inserimento graduale che non prescinda dalle 4-12 settimane dall'arrivo in Italia del minore se egli/ella è straniero/a. Le osservazioni dei docenti si svolgeranno durante le attività didattiche e ricreative in classe. <p style="text-align: center;">CRITERI RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE</p> <p>1. ALUNNO: Età anagrafica, ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, percorso di studi pregresso o titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno, dati emersi dall'osservazione e dai test strutturati.</p> <p>2. CLASSE: Numerosità, presenza di alunni con disabilità, DSA o BES,</p>

	favorevole all'accettazione, lavora subito per l'integrazione e, quindi, per l'inclusione fattiva).		aspetti significativi o dinamiche relazionali rilevanti, possibilità di una continuità didattica con un corpo docente stabile.
--	---	--	--

2. Seconda fase: attuazione del piano

Risorse umane (chi)	Attività (cosa fa)	Materiale/i (attraverso quali strumenti)	Note
Team docenti / Consiglio di classe	<p>a. Riferisce alla Commissione Accoglienza l'andamento didattico e disciplinare dell'alunno in classe.</p> <p>b. Favorisce concretamente l'inclusione dell'alunno in classe (fornisce agli altri alunni notizie sul paese di provenienza dell'alunno straniero, predispone lo spazio fisico, accoglie l'alunno presentando i compagni, crea un clima favorevole all'accettazione, lavora subito per l'integrazione e, quindi, per l'inclusione fattiva).</p> <p>c. Il team docenti o Consiglio di Classe, se necessario, individua modalità di semplificazione o facilitazione secondo una programmazione didattica personalizzata (P.D.P.) in cui adatta il percorso per tutti gli</p>	<p>a. Schede di osservazione</p> <p>b. <i>Common European Framework of Reference for Languages</i> (Quadro di Riferimento Europeo per le Competenze linguistiche)</p> <p>c. Programmazioni di plesso e di classe.</p> <p>d. Nuclei fondanti delle discipline e trasversali (per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le operazioni del punto c) possono essere realizzate attraverso strategie quali interventi individuali e di gruppo, attività di <i>cooperative learning</i> e di <i>tutoring</i>. Si mira a far acquisire all'apprendente le competenze previste già per il resto della classe, una maggiore integrazione nel gruppo e abilità sociali.

	ambiti di apprendimento.		
<i>Docenti di classe interessati + eventuali docenti che curano l'Orientamento</i>	<p>Per quanto riguarda le attività di Orientamento e raccordi con altri ordini di scuola (continuità), i docenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curano le fasi dell'informazione (tipi di istituti e offerta del territorio); • guidano alla scelta dell'Istituto superiore (abilità, competenze, piano di studi previsto); • spiegano alle famiglie il sistema scolastico e le possibili opzioni/sbocchi in base alla scelte effettuata dagli alunni; • favoriscono il raccordo tra gli ordini di scuola attraverso eventuali colloqui di raccordo tra i docenti referenti o i docenti richiedenti di entrambi gli ordini di scuole coinvolte. 		<p>Le operazioni di cui alla seconda colonna possono essere svolte attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiale informatico; • P.T.O.F. della scuola di provenienza; • materiale informativo.

d) Monitoraggio

<p><i>Commissione + Famiglia adottiva + coordinatore/trice della classe</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Solo se strettamente necessario, riceve informazioni da terze figure specialistiche che seguono il/la ragazzo/a; - almeno due incontri il primo anno di inserimento; - dal secondo anno eventuali incontri di monitoraggio su richiesta delle parti coinvolte. 		<p>Il ragazzo deve essere informato dai propri insegnanti sulla presenza e l'attuazione di un'attività di monitoraggio ("sportello di ascolto") per i suoi bisogni.</p>

e) Valutazione

La valutazione – svolta all’inizio, durante e al termine del percorso di apprendimento o di una sua fase distinta – ha una valenza diagnostica, orientativa e formativa essenziale nella prassi didattica. Deve essere espressa in modo chiaro per rendere lo studente consapevole delle proprie possibilità e capacità, di ciò che sa fare bene e meno bene in un determinato momento e quindi fargli comprendere cosa e come migliorare nell’immediato futuro (competenza metacognitiva).

Si possono riconoscere tre situazioni:

a. Se è presente un P.D.P., lo si seguirà per quanto concerne i criteri valutativi lì riportati fermo restando che esso è un documento flessibile e modificabile nei tempi e nei modi attuativi.

b. Se il P.D.P. non è presente, vi dovrà essere una valutazione che tenga conto della storia scolastica precedente del discente, degli obiettivi raggiunti, delle abilità e competenze acquisite, della motivazione, dell’impegno e della partecipazione e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

VIII. NUOVE NORME PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA SECONDO IL D. LGS N. 66 DEL 13 APRILE 2017

Il 13 Aprile 2017 è stato emanato il D.Lgs n. 66 che delinea le norme per l'inclusione scolastica degli alunni disabili secondo l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

E' articolato in 20 articoli che dispongono nuove norme per l'inclusione.

Il Decreto ribadisce che l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni con differenti bisogni educativi e si definisce attraverso il coinvolgimento e condivisione del progetto individuale di tutti coloro che intervengono nella vita dell'alunno, in modo diretto e indiretto.

Si sottolinea che il campo di intervento del Decreto riguarda tutti gli alunni dalla scuola dell'Infanzia alla scuola secondaria di secondo grado facendo presente e ribadendo che strumento principe per l'attuazione dell'inclusione scolastica è il PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Il legislatore definisce, inoltre, compiti e competenze dei vari Enti, a partire dallo Stato.

Si prevede infatti che lo Stato, attraverso l'amministrazione scolastica provveda:

- all'assegnazione dei docenti di sostegno per assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione
- alla definizione del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità e della popolazione scolastica
- assegnazione del personale ATA debitamente formato per l'assistenza agli alunni (in base al profilo professionale) anche tenendo conto del genere degli alunni

E' compito degli Enti Locali garantire **l'assistenza per l'autonomia e della comunicazione personale**, oltre che provvedere al trasporto degli alunni.

Una delle novità sostanziali è l'introduzione del **Profilo di Funzionamento**, redatto successivamente all'accertamento della condizione di disabilità da parte della commissione medica. Esso viene stilato sulla base della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)** adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per poi formulare il progetto individuale e il PEI.

Tale classificazione consente un inquadramento non solo eziologico della disabilità, ma la vede inserita in un contesto bio-sociale in cui entrano in gioco molteplici fattori inerenti le caratteristiche del soggetto, le sue capacità residue, il suo benessere, ma anche il suo ambiente di vita, le sue relazioni, le sue potenzialità di crescita.

Il profilo di funzionamento diventa dunque il nuovo documento "dinamico" da cui prende avvio la progettazione dell'intervento educativo che sfocerà nell'elaborazione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato-PEI), ma anche un "progetto individuale" in cui far confluire i diversi momenti della vita di una persona disabile (i trattamenti terapeutici e riabilitativi, il tempo libero, l'inserimento lavorativo, la vita sociale, ecc.).

Il Profilo di funzionamento comprende la **Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale** ed è redatto dalla commissione medica **in collaborazione dei genitori, o chi esercita la patria potestà, e da un rappresentante dell'istituzione scolastica.**

Sarà cura di tutti i docenti contitolari e dei genitori elaborare il PEI "e delle professionalità interne ed esterne all'Istituzione scolastica", tenendo conto della certificazione e del Profilo di funzionamento e individuando strumenti e strategie per la predisposizione di un ambiente idoneo all'apprendimento.

a) *Il PEI*

Il Piano Educativo Individualizzato viene redatto ogni anno partendo dalla scuola dell'Infanzia e viene aggiornato se vi sono nuove condizioni di funzionamento dell'alunno.

Sono previste delle verifiche periodiche da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, modificarli, calibrandoli in base alle reali condizioni.

Si sottolinea l'importanza della comunicazione tra docenti della scuola di provenienza e coloro che accolgono l'alunno, evidenziando la necessità di tale fase anche in caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica.


Attraverso il PEI viene garantita la continuità didattica educativa agli alunni disabili.


La catena documentaria "certificazione – diagnosi funzionale – profilo dinamico funzionale – piano educativo individualizzato" è dunque destinata ad essere sostituita, gradualmente a far tempo dal 1° gennaio 2019, dalla nuova serie "certificazione – profilo di funzionamento – progetto individuale – piano educativo individualizzato" come viene riportato nella seguente TABELLA RIASSUNTIVA :

DOCUMENTI	ELABORATI/REDATTI/PREDISPOSTI DA...
Profilo di funzionamento (art. 5)	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2019 sostituisce il profilo dinamico-funzionale e la diagnosi funzionale (art.19)</p> <ul style="list-style-type: none">- E' redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (art. 5)- E' redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS- E' redatto con la collaborazione dei genitori degli alunni/e con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata- E' aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'Infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona- E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del Pei- Definisce le competenze professionali la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'Inclusione scolastica

<p>Progetto individuale per le persone disabili (art. 6, di cui all'art. 14, c. 2, legge 328/2000 modificato dal presente decreto)...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - - È redatto dal competente ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. - È predisposto dai comuni, d'intesa con le aziende USL, su richiesta dell'interessato. – Prestazioni, servizi e misure sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. -Comprende: la valutazione diagnostico-funzionale o il Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del SSN, il PEI, servizi alla persona a cui provvede il comune. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
<p>Piano educativo individualizzato (PEI) (art. 7, modifica art. 12, c. 5 L. 104/1992)...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'IS che interagiscono con la classe e con la bambina/o, l'alunna/o, la studentessa/e con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; - È redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. – Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; - È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

DI SEGUITO FLOW CHART DI RIEPILOGO





b) Il PAI

Il D. Lgs fa riferimento al Piano per l'Inclusione che viene redatto dalla scuola a cadenza triennale ed inserito nel PTOF.

Con esso vengono previsti gli strumenti e le modalità di utilizzo degli stessi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, individuazione di facilitatori e progettazione/programmazione di interventi per il miglioramento dell'inclusione scolastica.

Secondo le grandi linee del Piano di Inclusione, viene redatto annualmente il **PAI (Piano Annuale per l'inclusione)**, parte integrante del POF (Piano dell'Offerta Formativa).

Esso prevede, tra le altre cose, l'indicazione del numero della popolazione scolastica BES (ivi compresi disabili e alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e il fabbisogno di insegnanti specializzati.

c) GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'articolo 9 ridefinisce i compiti del **Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR)** che viene istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR).

I compiti del GLIR sono:

- supportare i Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT)
- supporta le reti di scuole nella progettazione e attuazione dei Piani di formazione in servizio del personale scolastico.

E' presieduto dal dirigente dell'USR o delegato e viene garantita la partecipazione a rappresentanti di Regioni, Enti Locali e associazioni di persone disabili.

Presso ogni ambito territoriale è istituito un **GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale)**, presieduto da un dirigente tecnico, tre dirigenti scolastici due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione ed uno per la scuola secondaria di secondo grado.


Esso riceve proposte dai dirigenti scolastici riguardo la quantificazione dei docenti di sostegno, programma attività e coordina interventi istituzionali sul territorio.

A livello di istituzione scolastica viene istituito il **Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti curricolari interessati, docenti di sostegno personale ATA coinvolto e specialisti dell'ASL di riferimento.**

Viene nominato dal dirigente scolastico che lo presiede. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico; supporta il Collegio dei docenti nella definizione del PAI oltre che sostenere docenti curricolari e di sostegno nell'attuazione dei PEI.



PRESENZA E FORMAZIONE DI GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA IN BASE AL
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66



d) ITER PER LA RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

Il dirigente scolastico ascolta il GLI sulla base dei PEI, e propone al GIT la quantificazione dell'organico di sostegno.

il GIT, dopo aver valutato la documentazione e dopo aver ascoltato i dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

e) CONTINUITA' DIDATTICO EDUCATIVA

Novità eccellente introdotta dal Decreto è la possibilità, nell'ottica della tutela degli interessi dell'alunno e nella prospettiva della continuità didattico educativa e su richiesta della famiglia, di poter stipulare contratto per ulteriore anno con insegnanti di sostegno a tempo determinato "ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato".

Le modalità attuative verranno definite con successivo decreto.

f) OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Con l'art. 15 viene istituito l'**Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica** presso il MIUR.

Esso ha il compito di :

- studiare e analizzare tematiche relative all'inclusione scolastica
- monitorare le azioni per l'inclusione
- realizzazione del progetto individuale di inclusione
- proporre sperimentazioni per l'innovazione metodologico-didattica e disciplinare.

g) ISTRUZIONE DOMICILIARE

Viene formalmente garantita l'istruzione domiciliare per gli alunni con accertata impossibilità alla frequenza scolastica per un periodo superiore a trenta giorni, anche se l'assenza avviene in modo non continuativo.

Le attività didattiche vengono svolte da docenti specializzati anche attraverso l'uso della tecnologia.